

CAMERA DEI DEPUTATI N. 476

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FERDINANDO, ROCELLI, GRIPPO, ZUECH, ZARRO,
SINESIO, GIOIA, FERRARI SILVESTRO, BRICCOLA**

Presentata il 20 settembre 1983

Modifiche dei criteri di equiparazione delle posizioni funzionali di alcune categorie del personale inquadrato nei ruoli nominativi regionali di cui all'allegato n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta di legge, che viene presentata, trova il suo fondamento giuridico e politico nella volontà di sanare le lesioni subite da una larga fascia di dirigenti dei disciolti enti parastatali.

Tale personale è stato inquadrato nel Servizio sanitario nazionale con il presente bagaglio dei distorti inquadramenti subiti ad opera della contrattazione parastatale (decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 26 giugno 1976) e con l'ulteriore aggravio di un inquadramento nel Servizio sanitario nazionale assai più sfavorevole di quello del personale proveniente da altre amministra-

zioni, poiché il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ha equiparato in modo non equo tutto il personale confluito nel Servizio sanitario nazionale, proveniente dalle varie strutture sanitarie (enti ospedalieri, enti locali e enti parastatali). In uno Stato di diritto, il Parlamento non può rimanere inerte, anzi deve farsi carico di perseguire, con assoluta puntualità, l'obiettivo della tutela di quegli interessi assai rilevanti quando riguardino o coincidano con l'interesse stesso ed il buon funzionamento della pubblica amministrazione. Preliminarmente si osserva che una indagine analitica sullo stato giuridico dei dirigenti

provenienti dal parastato dimostra che tali dirigenti sono stati pesantemente danneggiati dal primo contratto del parastato, dal quale lo stesso stato giuridico risulta profondamente modificato e stravolto.

Di fatto, le lesioni, le profonde modifiche che si lamentano, dalle quali tante altre derivano, ed alle quali, in qualche modo, occorre porre rimedio, sono quelle derivanti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Per comprendere il modo distorto con il quale tale ultimo decreto del Presidente della Repubblica ha operato, bisogna rifarsi alla situazione esistente nel parastato per il personale dirigenziale prima del decreto del Presidente della Repubblica stesso, quando l'esistenza di un'unica categoria direttiva, che si articolava in diverse qualifiche ed alla quale si accedeva mediante concorso, garantiva a chi aveva intrapreso tale carriera un quadro di riferimento chiaro e stabile; dava, cioè, la certezza di potere percorrere tutta la carriera dirigenziale, dalla qualifica iniziale di consigliere a quella apicale di direttore centrale. La distorta interpretazione e applicazione della legge del 20 marzo 1975, n. 70, operata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976 n. 411, inseriva le prime quattro qualifiche della dirigenza parastatale (consigliere o capo ufficio di quarta classe; primo consigliere o capo ufficio di terza classe; consigliere capo o capo ufficio di seconda classe; direttore o capo ufficio di prima classe) in una qualifica di nuova istituzione, quella di « collaboratore », estromettendola dalla dirigenza: con ciò venendosi a sancire lo sdoppiamento di quella che prima era un'« unica categoria dirigenziale ».

La lesione evidenziata, cioè lo sdoppiamento della carriera dirigenziale in collaboratori e dirigenti *stricto sensu* si sarebbe potuta sanare con il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Al contrario, il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, pur immettendo, ancorché con requisiti eccessivamente onerosi, una parte dei collaboratori del parastato nella qualifica di vicedirettore amministrativo, non ha ritenuto

di sanare le lesioni esistenti *in toto* come sarebbe accaduto se si fosse riconosciuto che non una sola parte dei collaboratori, ma tutti, in quanto già appartenenti alla dirigenza del parastato, andassero collocati nella dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non solo non ha sanato le lesioni precedenti, ma le ha aggravate. Infatti, se si confronta il trattamento riservato dal legislatore ai dipendenti provenienti dal parastato con quello riservato ai dipendenti provenienti dagli enti locali o dagli ospedali, risultano evidenti la notevole disparità e le ulteriori lesioni a danno del personale parastatale.

Se si osservano le tabelle di equiparazione relative ai medici, balza subito evidente la disparità di trattamento a sfavore dei medici provenienti dal parastato rispetto agli ufficiali sanitari e ai medici condotti.

Per l'inquadramento nella posizione funzionale apicale si richiede che il medico parastatale della prima qualifica professionale abbia almeno quindici anni di servizio e una posizione di direzione o di responsabilità da almeno un anno, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, di strutture centrali o regionali o provinciali con oltre 60.000 assistibili o assicurati. Per l'inquadramento nelle stesse posizioni apicali degli ufficiali sanitari si richiede un'anzianità di soli otto anni e lo svolgimento dell'attività di ufficiale sanitario in comuni con oltre 20 mila abitanti.

Per i medici condotti, il cui inserimento nella posizione funzionale apicale non è previsto dalle tabelle di equiparazione, l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, prevede la collocazione nei posti di posizione apicale previsti per la direzione dei servizi di assistenza sanitaria di base nella pianta organica dell'unità sanitaria locale, purché abbiano un'anzianità di servizio di dieci anni.

La stessa disparità di trattamento si verifica per l'inquadramento nelle posizioni funzionali intermedie.

Se si passa poi a valutare il trattamento riservato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alle qualifiche di collaboratore coordinatore e di collaboratore, si nota come questi funzionari, che nel parastato, prima del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, erano inquadrati nella carriera direttiva — come si è già detto — siano stati equiparati rispettivamente al coadiutore amministrativo e al collaboratore direttivo ospedaliero, i quali, a seguito dell'ANUL del 1979, erano passati dalla carriera di concetto alla carriera direttiva seguendo una parabola inversa a quella di una parte dei dirigenti del parastato che era stata estromessa dalla dirigenza.

Questa equiparazione, insomma, ha ulteriormente dequalificato i collaboratori coordinatori e i collaboratori provenienti dal parastato.

Se si procede oltre nell'analisi e si esamina la situazione del personale inquadrato nella posizione funzionale di vicedirettore amministrativo, si osserva che per il personale di provenienza parastatale in possesso della qualifica di collaboratore coordinatore sono richiesti dieci anni di anzianità nella qualifica, mentre il personale ospedaliero, che confluirà nella stessa posizione funzionale, è personale del primo livello dirigenziale per il quale non è richiesto alcun requisito di anzianità.

Per altro, a seguito della proroga prima e della cessazione poi della gestione commissariale degli enti parastatali messi in liquidazione, veniva a costituirsi di fatto una situazione di stallo con conseguente congelamento del personale nella posizione in cui si trovava alla data del 31 dicembre 1979. Da tale data, essendo sospesi i concorsi interni e le promozioni per merito comparativo, il personale dirigenziale parastatale non ha fruito di alcuna progressione di carriera e i miglioramenti economici sono stati limitati a passaggi di classe stipendiale conseguenti alla maturazione di determinate anzianità.

Il suddetto personale non ha fruito neanche dei miglioramenti previsti dalla legge n. 155 del 1981, a favore del personale parastatale il cui rapporto di lavoro in atto è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979.

A questa posizione di congelamento della carriera del personale direttivo parastatale si contrappone una situazione del tutto diversa per il personale direttivo ospedaliero e degli enti locali.

Per il personale ospedaliero le cosiddette « code contrattuali », con conseguenti delibere comportanti adeguamenti salariali e di carriera, consentono a questo personale di non subire danni nel passaggio alla gestione del Servizio sanitario nazionale.

In situazione ancora più favorevole si trova il personale direttivo proveniente dagli enti locali. Questo personale, essendo stato rinnovato recentemente il contratto che lo riguarda, ha acquisito posizioni economiche e gode di sviluppi di carriera che lo pongono in una situazione molto favorevole nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Le lesioni che si lamentano per i medici ed i dirigenti amministrativi, si lamentano, altresì, per i farmacisti, gli analisti, i biologi ed altri ruoli professionali.

Infatti, per i farmacisti la disparità di trattamento si palesa chiaramente laddove, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allegato 2, i farmacisti provenienti dal parastato vengono penalizzati rispetto ai loro colleghi provenienti dalle regioni, dagli enti locali e dagli ospedali.

Le tabelle di equiparazione, infatti, per la prima qualifica, quella apicale, prevedono per i farmacisti provenienti dalle regioni e dagli enti locali il requisito dell'appartenenza all'ottavo livello con almeno otto anni di servizio presso pubbliche amministrazioni, mentre per quelli provenienti dagli ospedali, addirittura è richiesta unicamente la qualifica di direttore di farmacia a prescindere da qualsiasi anzianità di servizio.

Solo per i farmacisti provenienti dal parastato si richiede, invece, il possesso

di almeno quindici anni di servizio e lo svolgimento di funzioni di direzione da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, di strutture organizzative complesse.

La stessa ingiustizia si manifesta per la qualifica intermedia, laddove, per i farmacisti provenienti dalle regioni e dagli enti locali, è richiesto il possesso dell'ottavo livello con meno di otto anni di servizio presso pubbliche amministrazioni, per i farmacisti provenienti dal parastato si richiede l'anzianità di servizio di almeno dieci anni con le funzioni di direzione da almeno un anno alla data di entrata in vigore del già citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, di strutture organizzative, oppure il possesso della qualifica di dirigente principale rivestita in data precedente all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Identica situazione di illogicità e di ingiustizia manifesta si può attribuire anche alle tabelle di equiparazione degli analisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli ingegneri, degli psicologi, degli architetti, dei geologi, degli statistici e dei sociologi.

Anche per queste categorie si è riproposta la discriminazione in ordine alle anzianità richieste per l'attribuzione della qualifica apicale e di quella intermedia oltre agli altri particolari requisiti previsti sempre per il personale proveniente dal parastato.

Non è fuor di luogo affermare che il legislatore, nell'inquadrare e riordinare funzioni, qualifiche, livelli ed altri parametri, ha agito senza la ponderazione ed il senso di equità che la delicatissima materia richiedeva.

Così facendo, sono state penalizzate categorie di pubblici dipendenti che, considerando la loro professionalità e la loro esperienza, meritavano un riconoscimento maggiore. Non è superfluo rammentare ancora che laddove il dipendente degli enti locali, delle regioni o degli ospedali ha avuto modo di svolgere il proprio lavoro esclusivamente nella propria regione di origine se non addirittura nella città di

appartenenza, di contro il dipendente degli enti parastatali, dato il carattere nazionale degli stessi, ha dovuto subire gli inconvenienti ed i sacrifici derivanti dai trasferimenti infra ed extraregionali.

L'articolo 1 della presente proposta di legge localizza nelle colonne riguardanti i medici, i direttori amministrativi, i collaboratori amministrativi, gli assistenti amministrativi e tecnici, i farmacisti, i biologi, i chimici, i fisici, i geologi, gli ingegneri, gli architetti, gli analisti, gli statistici e i sociologi provenienti dal parastato, i punti dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che si vogliono modificare.

L'articolo 2 tende a rimuovere la disparità del trattamento tra i medici del parastato e i medici di altra provenienza e persegue questo scopo abbassando l'anzianità di servizio a dieci anni e tenendo conto non solo della posizione funzionale di responsabilità di strutture regionali e provinciali, ma anche della posizione di responsabilità nell'ambito delle suddette strutture. Inoltre, il suddetto articolo equipara a quella degli ufficiali sanitari la posizione di quei medici parastatali che, pur non essendo preposti e non essendo inseriti nelle strutture summenzionate, tuttavia avevano funzioni di direzione o di responsabilità di strutture con più di 20 mila assistibili o assicurati.

L'articolo 3 prevede l'immissione nella posizione funzionale intermedia dei medici del parastato che abbiano cinque anni di anzianità, in deroga a quanto previsto dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o la responsabilità di strutture anche con meno di 20.000 assistibili o assicurati. L'equiparazione così effettuata risulta più equa ed elimina la disparità di trattamento tra medici provenienti dal parastato e medici di altra provenienza.

L'articolo 4, tenendo conto di quanto esposto in precedenza circa il blocco delle carriere conseguente alla cessazione delle gestioni commissariali e dell'organizzazione nazionale a piramide della struttura della maggior parte degli enti disciolti, organizzazione che di fatto penalizza i diri-

genti provenienti dal parastato, immette nella posizione funzionale apicale, oltre ai dirigenti generali, anche i dirigenti superiori e i dirigenti con almeno otto anni di anzianità nella qualifica.

Gli articoli 5 e 6 vanno inquadrati nell'unico contesto della volontà di sanare le lesioni subite da quei dirigenti del parastato che, essendo inquadrati, prima del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nella carriera direttiva con le qualifiche di consigliere o capo ufficio di quarta classe, primo consigliere o capo ufficio di terza classe, consigliere o capo ufficio di seconda classe, direttore o capo ufficio di prima classe, furono estromessi dalla carriera direttiva e inquadrati come collaboratori.

Se è vero che con i suddetti articoli si tende a ripristinare uno *status* preesistente, è altrettanto vero che, nella collocazione del suddetto personale nelle due posizioni funzionali di direttore amministrativo e di vicedirettore amministrativo, non si può fare a meno di tener conto di vari requisiti richiesti per l'ingresso nella carriera o maturati nel tempo (anzianità di servizio; svolgimento di funzioni attestato mediante il conferimento del « coordinamento »).

L'articolo 5 stabilisce che per essere immessi nella posizione funzionale di direttore amministrativo bisognava possedere, alla data del 20 dicembre 1979, o la qualifica di dirigente *sic et simpliciter*, o la qualifica di collaboratore da almeno otto anni e funzioni di direzione o di responsabilità.

L'articolo 6, infine, completando il ripristino dello *status* giuridico preesistente al decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1976, n. 411, immette nella posizione funzionale iniziale di vicedirettore amministrativo tutti i collaboratori che, pure essendo inquadrati nell'ordinamento della carriera direttiva preesistente al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, in una delle qualifiche già elencate, non possedevano, alla data del 20 dicembre 1979, gli altri requisiti previsti dall'articolo 5.

L'articolo 7 consente l'inquadramento degli assistenti amministrativi e/o tecnici nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo a condizione che posseggano la laurea ed una anzianità complessiva di cinque anni alla data del 20 dicembre 1979. Ciò allo scopo di dare il giusto riconoscimento a talune posizioni di lavoro che, benché supportate da titolo di studio superiore, sono state inspiegabilmente ignorate nell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché allo scopo di utilizzare, con pienezza di responsabilità, tutte le professionalità esistenti nel parastato, confluito nel Servizio sanitario nazionale.

Gli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 rispondono tutti all'esigenza di riprodurre la disparità di trattamento realizzata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, tra il personale professionale (farmacisti, biologi, ingegneri, analisti, geologi, fisici, psicologici, ecc.) provenienti dal parastato e l'identico personale di altra provenienza. Tale scopo viene perseguito:

a) abbassando, per le posizioni funzionali apicali di anzianità di servizio da quindici a dieci anni, nonché per le posizioni funzionali intermedie la stessa anzianità da dieci a cinque anni;

b) tenendo conto non solo della posizione funzionale di direzione o responsabilità di strutture centrali, regionali o provinciali (il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, invece, sul punto si rifà, con infelicità ed equivocità d'espressione, a « strutture organizzative complesse » di insicura individuazione), ma anche della posizione di responsabilità all'interno delle suddette strutture, posizioni entrambe per altro, riferite al momento di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Così, l'articolo 8 prevede che oltre ai farmacisti indicati al punto 2 della colonna relativa al personale proveniente dal parastato, vengano immessi nella posizione funzionale apicale anche i farmacisti della prima qualifica professionale con almeno

dieci anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture o nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in deroga a quanto previsto dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica stesso.

L'articolo 9 prevede che oltre ai farmacisti indicati al punto 2 della colonna relativa al personale proveniente dal parastato, vengano immessi nella posizione funzionale intermedia anche i farmacisti della prima qualifica professionale che abbiano in deroga all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, almeno cinque anni di servizio o con funzioni di direzione o di responsabilità alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica citato.

L'articolo 10 prevede l'inquadramento nella posizione funzionale dei farmacisti collaboratori già in servizio alle dipendenze dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici (UANSF), assunti ai sensi della legge 24 dicembre 1979, n. 653, dall'INAM e dalle Casse mutue di Trento e di Bolzano e confluiti nei ruoli organici degli stessi enti a seguito di appositi concorsi interni successivamente alla data del 20 dicembre 1979. Ciò al fine di legittimare una situazione di fatto maturata successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'articolo 11 prevede l'inquadramento nella posizione funzionale apicale di biologi, chimici, fisici e psicologi del personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico che, in deroga a quanto previsto dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, abbia maturato dieci anni di anzianità e sia investito di funzioni di direzione o di responsabilità di strutture ovvero abbia operato nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

L'articolo 12 prevede l'inquadramento nella posizione funzionale intermedia di

biologi, chimici, fisici e psicologi del personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico che abbia maturato cinque anni di anzianità (il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fissa invece il requisito di dieci anni) o sia investito di funzioni di direzione o di responsabilità alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica citato.

L'articolo 13 prevede l'inquadramento nella posizione funzionale apicale di ingegneri, architetti e geologi del personale della prima qualifica professionale che, in deroga a quanto previsto dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, abbia maturato dieci anni di anzianità e sia investito di funzioni di direzione o di responsabilità di strutture ovvero operi nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica stesso.

L'articolo 14 prevede l'inquadramento nella posizione funzionale apicale di analisti, statistici e sociologi del personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico che, in deroga a quanto previsto dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, abbia maturato dieci anni di anzianità e che risulti investito di funzioni di direzione o di responsabilità di strutture ovvero che risulti operare nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'articolo 15, infine, prevede l'inquadramento nella posizione funzionale intermedia di analisti, statistici e sociologi del personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico che abbia maturato cinque anni di anzianità (il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fissa il requisito di dieci anni) o sia investito di funzioni di direzione o di responsabilità alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali, i criteri di equiparazione contenuti nell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relativamente alle colonne riguardanti i medici, i direttori amministrativi, i collaboratori amministrativi, gli assistenti amministrativi e tecnici, i farmacisti, i biologi, i chimici, i fisici, i geologi, gli ingegneri, gli architetti, gli analisti, gli statistici e i sociologi provenienti dal parastato, sono modificati secondo quanto previsto dalla presente legge.

ART. 2.

*(Medici inquadrabili
nella posizione funzionale apicale).*

Oltre ai medici indicati ai punti secondo e terzo della colonna relativa al personale proveniente dal parastato, vengono immessi nella posizione funzionale apicale anche i medici della prima qualifica professionale con almeno dieci anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture o nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali, o con almeno dieci anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità di altre strutture con oltre 20.000 assistibili o assicurati alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

ART. 3.

*(Medici inquadrabili
nella posizione funzionale intermedia).*

Oltre ai medici indicati al punto quinto della colonna relativa al personale proveniente dal parastato, vengono immessi

nella posizione funzionale intermedia i medici della prima qualifica professionale con almeno cinque anni di servizio o con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture anche con meno di 20.000 assistibili o assicurati alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

ART. 4.

(Personale dirigenziale inquadrabile nella posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio).

Oltre ai dirigenti generali, è inquadrato nella posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio anche il personale dirigenziale proveniente dal parastato ed in possesso, alla data del 20 dicembre 1979, della qualifica di dirigente superiore o, da almeno otto anni, della qualifica di dirigente.

ART. 5.

(Personale dirigenziale inquadrabile nella posizione funzionale di direttore amministrativo).

Oltre al personale in possesso alla data del 20 dicembre 1979 della qualifica di dirigente, è inquadrato nella posizione funzionale di direttore amministrativo anche il personale dirigenziale che, nell'ordinamento delle carriere del parastato preesistente al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, era inquadrato nella carriera direttiva articolata nelle seguenti qualifiche: consigliere o capo ufficio di quarta classe, primo consigliere o capo ufficio di terza classe, consigliere capo o capo ufficio di seconda classe, direttore o capo ufficio di prima classe, e alla data del 20 dicembre 1979 aveva almeno otto anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e funzioni di direzione o di responsabilità.

ART. 6.

(Personale dirigenziale inquadrabile nella posizione funzionale di vicedirettore amministrativo)

È inquadrato nella posizione funzionale di vicedirettore amministrativo il personale dirigenziale che, nell'ordinamento delle carriere del parastato preesistente al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e degli altri Enti confluiti nel Servizio Sanitario Nazionale, era inquadrato nella carriera direttiva articolata nelle seguenti qualifiche: consigliere o capo ufficio di quarta classe, primo consigliere o capo ufficio di terza classe, consigliere capo o capo ufficio di seconda classe, direttore o capo ufficio di prima classe, e alla data del 20 dicembre 1979 era in possesso della qualifica di collaboratore.

ART. 7.

(Personale di concetto inquadrabile nella posizione funzionale di collaboratore)

È inquadrato nella posizione di collaboratore amministrativo il personale di ruolo in possesso di una anzianità complessiva di cinque anni, della laurea e della qualifica di assistente amministrativo e/o tecnico alla data del 20 dicembre 1979.

ART. 8.

(Farmacisti inquadrabili nella posizione funzionale apicale)

Oltre ai farmacisti indicati al punto secondo della colonna relativa al personale proveniente dal parastato, vengono immessi nella posizione funzionale apicale anche i farmacisti della prima qualifica professionale con almeno 10 anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture o nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

ART. 9.

*(Farmacisti inquadrabili
nella posizione funzionale intermedia).*

Oltre ai farmacisti indicati al punto quarto della colonna relativa al personale proveniente dal parastato, vengono immessi nella posizione funzionale intermedia i farmacisti della prima qualifica professionale con almeno cinque anni di servizio o con funzioni di direzione o di responsabilità alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

ART. 10.

(Inquadramento dei farmacisti già in servizio presso l'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici).

I farmacisti già in servizio presso l'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici (UANSF), assunti, ai sensi della legge 24 dicembre 1979, n. 653, dall'INAM e dalle Casse mutue di Trento e di Bolzano ed immessi nei ruoli organici dei predetti enti a seguito di appositi concorsi interni, vengono inquadrati nella posizione funzionale di farmacista collaboratore.

ART. 11.

(Biologi, chimici, fisici e psicologi inquadrabili nelle posizioni funzionali apicali).

Oltre al personale indicato al punto secondo della colonna relativa ai biologi, ai chimici, ai fisici ed agli psicologi provenienti dal parastato, viene immesso nella posizione funzionale apicale il personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno dieci anni di servizio e con funzioni di direzione o responsabilità di strutture o nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

ART. 12.

(Biologi, chimici, fisici e psicologi inquadrabili nelle posizioni funzionali intermedie).

Oltre al personale indicato al punto quarto della colonna relativa ai biologi, ai chimici, ai fisici e agli psicologi provenienti dal parastato, viene immesso nella posizione funzionale intermedia il personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno cinque anni di servizio o con funzioni di direzione o di responsabilità alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

ART. 13.

(Ingegneri, architetti e geologi inquadrabili nelle posizioni funzionali apicali).

Oltre al personale indicato al punto secondo della colonna relativa agli ingegneri, agli architetti e ai geologi provenienti dal parastato, viene immesso nella posizione funzionale apicale il personale della prima qualifica professionale con almeno dieci anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture o nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

ART. 14.

(Analisti, statistici e sociologi inquadrabili nelle posizioni funzionali apicali).

Oltre al personale indicato al punto secondo della colonna relativa agli analisti, agli statistici e ai sociologi provenienti dal parastato, viene immesso nella posizione funzionale apicale il personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno dieci anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture o nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali

alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

ART. 15.

(Analisti, statistici e sociologi inquadrati nelle posizioni funzionali intermedie).

Oltre al personale indicato al punto quarto della colonna relativa agli analisti, agli statistici e ai sociologi provenienti dal parastato, viene immesso nella posizione funzionale intermedia il personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno cinque anni di servizio con funzioni di direzione o di responsabilità alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.